

Allegato A al n° 35072/11409 di repertorio

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel Comune di Milano la Società Cooperativa denominata “ Società Delta COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ”.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Scopo-Oggetto

Articolo 3 – Scopo mutualistico

La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge 381/1991 non ha scopo di lucro, è retta dai principi della mutualità ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociale mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo dei soci volontari, fruitori dei servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa sociale.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti. Essa ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La Cooperativa ha infine come scopo quello di offrire servizi ai propri soci.

In coerenza con tali fini la Cooperativa si propone di:

- favorire l'inserimento lavorativo dei soci attraverso la loro riqualificazione professionale;
- provvedere alla ricerca di opportunità di lavoro idonee all'impiego dei soci aderenti;
- creare condizioni economiche, sociali e professionali migliorative per i soci cooperatori;
- fornire beni e servizi al fine di soddisfare le esigenze dei soci e delle loro famiglie.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere la propria attività anche con i terzi.

Articolo 4 – Oggetto sociale

La Cooperativa, considerato lo scopo mutualistico così come definito nell'articolo precedente,

nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, ha per oggetto la gestione di servizi sociali, sanitari di base e ad elevata integrazione socio – sanitaria e servizi assistenziali ed educativi a favore di persone bisognose di intervento sociale in quanto svantaggiate, emarginate o deboli per l'età, la condizione personale, familiare o sociale, nonché la produzione di servizi in genere a favore di Enti Pubblici e Privati in via prioritaria ma non esclusiva e con particolare riguardo alla gestione di attività rivolte alla generalità delle persone, anche non autosufficienti, erogabili sia a domanda individuale sia all'interno di Istituti o strutture di accoglienza.

In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente i seguenti servizi in campo sociale, educativo e riabilitativo rivolti ai privati, imprese e non, enti pubblici quali Comuni, Province e Regioni:

I) servizi socio – assistenziali, ed in particolare:

- case di soggiorno per anziani;
- centri diurni per anziani;
- centri di aggregazione giovanile;
- centri ricreativi diurni per minori;
- asili nido;
- case vacanza;

- centri di ascolto – segretariato sociale;

II) servizi socio sanitari integrati, ed in particolare:

- residenze socio – assistenziali;
- case di riposo;
- assistenza domiciliare integrata;
- assistenza domiciliare;
- centri socio educativi;
- centri residenziali;

III) servizi educativi e vari, rivolti anche all'utenza in situazione di svantaggio ed in particolare:

- istituti educativi;
- scuole materne;
- attività extrascolastiche a minori;
- assistenza scolastica “ad personam”;
- assistenza pre e post orario scolastico;
- educativa di strada;
- animazione;
- trasporto persone disagiate;
- ippoterapia;
- formazione – consulenza - progettazione di servizi;
- promozione e realizzazione di iniziative inerenti l'informazione e l'educazione ambientale.

La Cooperativa può svolgere inoltre attività connesse di pulizia, sanificazione, ristorazione, lavanderia e qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà quindi svolgere qualsiasi altra operazione connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, la costruzione o l'acquisto di strutture, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi.

Essa può assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre cooperative, sociali e non, società ed imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge alle società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa potrà quindi partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Aderire ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. Si precisa che qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria, compreso il rilascio di garanzie, non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico (art. 106 e seguenti del D.L. 1° settembre 1993 n. 385) ed inoltre che non potrà essere prestato alcun servizio di investimento di cui agli articoli 1 e 18 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Potrà inoltre rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali e personali anche al fine di facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La Cooperativa potrà, istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, per la raccolta dei prestiti dei soli soci, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n. 59/1992, ed eventuali norme modificative ed integrative.

Articolo 5 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 6 – Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'articolo 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro 180 (centoottanta) giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

TITOLO III

Soci

Articolo 7 – Soci Cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere Soci Cooperatori le persone fisiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi, partecipando alle attività sociali. Le categorie dei Soci Cooperatori sono le seguenti:

a) Soci prestatori – che, possedendone i necessari requisiti tecnico-professionali, svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

b) Soci volontari - che, possedendo i necessari requisiti tecnico-professionali, prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge N. 381/91. I Soci volontari non possono tuttavia superare le metà del numero complessivo dei Soci.

c) Soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

Possono essere Soci Cooperatori anche le persone giuridiche pubbliche e private che prevedano, nei rispettivi Statuti, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

In nessun caso possono essere Soci Cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Articolo 8 – Categorie speciali di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 2527 nella suddetta categoria potranno essere ammessi coloro che:

1) in ragione dell'interesse alla loro formazione, anche se in possesso dei requisiti eventualmente richiesti, necessitano di un periodo di formazione aggiuntiva in relazione alle specifiche attività della Cooperativa, alle modalità del loro svolgimento o in relazione agli standard adottati;

2) in ragione dell'interesse all'inserimento nell'impresa coloro il cui inserimento derivi da nuove acquisizioni di gestioni, in adempimento di obblighi contrattuali o da accordi con associazioni sindacali, oppure coloro che siano interessati a svolgere un periodo anche temporaneo di attività in relazione a specifiche temporanee esigenze della cooperativa.

Il numero dei soci ammessi a tale categoria non potrà comunque superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento della ammissione entro i limiti di durata massima stabilita dalla legge.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che per i casi previsti dall'articolo 16 del presente statuto, qualora il Consiglio di Amministrazione accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti la formazione professionale o il mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa.

Qualora, al termine del suddetto periodo, comunque non superiore a cinque anni, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 7 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Articolo 9 – Soci sovventori

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 N. 59.

Possono assumere la qualifica di soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati, organismi aziende speciali e similari. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Nel caso in cui il socio sovventore non sia una persona fisica, la domanda di ammissione da parte di un ente, organismo e persona giuridica dovrà contenere, oltre a quanto previsto ai punti dell'articolo 10 del presente statuto:

- a) denominazione, ragione sociale, sede, attività e qualifica di socio finanziatore;
- b) delibera di autorizzazione con identificazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente, l'organismo o la persona giuridica;
- c) caratteristica ed entità degli associati;
- d) quota che si propone di sottoscrivere;

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata, oltre alla copia della delibera di autorizzazione, anche copia dello statuto.

Articolo 10 – Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 23 comma 1, lettera b) del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili, del valore nominale di € 25 (venticinque) ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere, nel complesso, una partecipazione pari almeno ad euro 500 (cinquecento) e, comunque, non superiore ai limiti di legge.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ed, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 11 – Deliberazioni di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissioni. I voti attribuiti ai soci sovventori unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori e dei possessori di strumenti finanziari dovranno essere computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 12 – Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Articolo 13 – Soci volontari

Ai sensi dell'articolo 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendano prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto, determina l'importo della determinazione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Gli stessi hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per l'espletamento delle loro attività, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 381/1991 da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 della L. 381/1991.

Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia al regolamento interno.

TITOLO IV

Soci finanziatori ed altri sottoscrittori di titoli di debito

Articolo 14 – Strumenti Finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni, ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

TITOLO V

Il rapporto sociale

Articolo 15 – Domanda di ammissione

Chi desidera diventare Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere, se si tratta di persona fisica:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- b) categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico professionali posseduti, le eventuali abilitazioni o certificazioni che descrivono il profilo e le abilità del richiedente oltre all'attività di lavoro che intende svolgere nella cooperativa;
- d) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere non dovrà comunque essere inferiore ad € 60,00 né superiore al limite massimo fissato dalla legge in € 500,00;
- f) l'impegno al versamento del valore delle quote sottoscritte nonché al versamento del sovrapprezzo se deliberato dall'assemblea dei soci;
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 40 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f), g), h) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiede-

re che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci .

Articolo 16 - Diritti e Obblighi del socio

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto ;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 17 – Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 18 – Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative, dalle norme sulla società a responsabilità limitata, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società ai sensi dell'articolo 2532 del Codice Civile. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Il recesso ha effetto per quanto attiene il rapporto sociale a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato,

far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 19 – Cause di esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il Socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori : lo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa;

- per i soci fruitori: la fruizione diretta o indiretta dei servizi della cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 90 (novanta) giorni, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o di immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordine tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 20 - Liquidazione

Il Socio receduto o escluso ha diritto esclusivamente al rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 27 e ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione non comprende in nessun caso il rimborso del sovrapprezzo.

Il diritto al rimborso della quota, ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale, viene liquidato ai sensi dell'articolo 2535 del Codice Civile.

Articolo 21 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 27, e ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, nella misura e con le

modalità di cui al precedente articolo 15.

In ogni caso non è mai ammesso il subentro degli eredi del socio defunto nella partecipazione alla cooperativa.

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3, del Codice Civile.

**Articolo 22 – Termini di decadenza, limitazione al rimborso,
responsabilità dei soci cessati**

La domanda di rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dalla data nella quale ha effetto lo scioglimento del rapporto mutualistico.

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d), f) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali e da risarcimenti danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

Patrimonio Sociale - Bilancio

Articolo 23 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale minimo pari ad Euro 60 (sessanta) e, anche nel complesso, da una partecipazione di valore non superiore ai limiti di Legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale.

Le quote sono indivisibili.

Il patrimonio sociale è inoltre costituito :

- a) dalla riserva legale indivisibile mediante accantonamento degli utili netti ai sensi dell'art. 2545 – quater del Codice Civile e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- b) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 24 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 25 – Trasferibilità delle quote

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte. In tal caso il socio può recedere dalla società con un preavviso di almeno novanta giorni.

Il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso in società.

Articolo 26 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 27 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli Amministratori, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti nella sfera dei destinatari, dei Soci, dei terzi non Soci e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30 per cento;
- b) al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 N. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 N. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori che siano soci sovventori o possessori di strumenti finanziari.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire dividendi esclusivamente ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.
E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i Soci durante l'esistenza della Cooperativa.

Articolo 28 - Ristorni

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può prevedere somme, a titolo di ristorno, a favore dei soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e 2, lettera a) dell'articolo 3 della legge 142/2001.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo provvederà a determinare se i ristorni saranno devoluti mediante:

- a) erogazione monetaria mediante integrazione delle retribuzioni;
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- c) emissione di strumenti finanziari ivi comprese le quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, e da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) ore lavorate o retribuite nel corso dell'anno;
- b) qualifica e professionalità;
- c) compensi erogati;
- d) tempo di permanenza nella società;
- e) tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VII

Organi Sociali

Articolo 29 - Organi

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato;

Articolo 30 – Funzioni dell' Assemblea

L'Assemblea dei Soci:

- a) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- b) procede alla nomina degli amministratori;
- c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto incaricato del controllo contabile;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- e) approva i regolamenti interni;
- f) delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci;
- g) eroga, compatibilmente alla situazione economica della cooperativa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge N. 142/2001;
- h) approva il regolamento di cui all'art. 6 delle N. 142/2001;
- i) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lettera e) della legge N. 142/2001;
- j) sulle modifiche dello Statuto;
- k) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulla revoca della liquidazione medesima;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- m) tratta tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito alla precedente lettera j) deve essere redatto

da un Notaio.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, nei tempi indicati dall'articolo 31 del presente statuto.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che, tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data richiesta.

Articolo 31 – Convocazione

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.

La convocazione dell'Assemblea, deve essere fatta mediante lettera raccomandata A.R. o qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal consiglio di amministrazione almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

Articolo 32 - Costituzione e "quorum" deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi il diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento e liquidazione della Società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno un terzo dei voti di tutti i Soci.

Restano salve le diverse e/o più elevate maggioranze nei casi previsti dalla legge.

Articolo 33 – Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti al massimo cinque voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria del socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2372 del Codice Civile.

Per le votazioni si procederà secondo il sistema indicato dal Presidente.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 11.

Articolo 34 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal

vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal Verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Le deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto sono vincolanti per tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 35 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci che ne determina di volta in volta il numero.

Parte dei componenti possono anche non essere soci, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

I soci sovventori non possono in ogni caso eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina e comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Consiglieri eleggono, tra loro, un Presidente; il consiglio può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle sue attribuzioni ad un amministratore delegato o ad un comitato esecutivo, formato da alcuni suoi componenti, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Nel caso venissero a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi e nei casi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione lo ripartirà fra i suoi membri con le modalità che stabilirà.

L'Assemblea può inoltre prevedere, a favore di uno o più consiglieri, l'attribuzione di una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato; tale importo sarà stanziato anno per anno nelle forme di Legge.

Articolo 36 – Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano la richiesta almeno la metà dei suoi membri od il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Il Presidente nomina il Segretario Verbalizzante.

La convocazione è fatta con i mezzi che il Presidente ritiene opportuni (telegramma, raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica) ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza relativa dei suoi membri compreso il Presidente, ed a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

A parità dei voti prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 37 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità alle leggi ed allo statuto sociale. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relazioni di accompagnamento;
- c) predisporre i regolamenti previsti dallo statuto che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare, in conformità ai programmi di sviluppo e alle scelte strategiche, gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle fasi lavorative e per il perseguimento degli scopi sociali, stabilendo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;
- e) assumere e licenziare personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- g) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- h) conferire procure sia generali che speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente dell'organo amministrativo;
- i) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi ed enti;
- j) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito della stessa Regione e l'apertura di sedi secondarie, agenzie e rappresentanze;
- k) adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative imperative;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale che per legge non sono riservati all'assemblea dei soci;
- m) vendere, acquistare, permutare diritti e beni mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà in merito; compiere ogni operazione presso Istituti di Credito come aprire, chiudere e utilizzare conti correnti anche allo scoperto, stipulare contratti di leasing, finanziamenti, mutui concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare e quietanzare crediti ed effetti cambiari in genere; assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- n) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito a favore di altre cooperative e degli enti a cui la cooperativa aderisce;

Articolo 38 – Rappresentanza

la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Vice-Presidenti, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, e agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri conferiti, in via tra di loro disgiunta.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice – Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione dell'organo amministrativo, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al Vice – Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con procura speciale anche a terzi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente e l'Amministratore Delegato, potranno perciò, con firma singola, rilasciare anche liberatorie quietanze essendo autorizzati a riscuotere, da Enti pubblici e privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo.

Articolo 39 – Collegio sindacale

Quando è obbligatorio per legge, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha funzioni di controllo contabile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con delibera dei soci.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data della di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; essi sono rieleggibili.

Ai componenti il Collegio Sindacale spetta il compenso determinato in sede di Assemblea ordinaria, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai soci finanziatori, dotati di diritti di amministrazione, è riservata la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del collegio sindacale. In ogni caso la maggioranza del Collegio Sindacale deve essere nominata dai soci cooperatori.

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale può inoltre esercitare il controllo contabile previsto dall'art. 2409 – ter del codice civile.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, l'assemblea dei soci può nominare un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, ad essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Articolo 40 – Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 41 – Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 20.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del Codice di procedura Civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra esperti per la specifica competenza nella materia della controversia e sono nominati dall'Ordine degli Avvocati nella cui circoscrizione ricade la sede legale della cooperativa. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella circoscrizione ricade la sede legale della cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.Lgs N. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs N. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono entro il termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2. D.Lgs N. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro

caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 42 – Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando venga meno la sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

Scioglimento Liquidazione e Devoluzione

Articolo 43 - Liquidatori

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 44 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) codice civile.

TITOLO X

Disposizioni generali e finali

Articolo 45 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

Articolo 46 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 47 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del Codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata

Le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente, prevalgono anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

F.to Massimiliano Nanti

F.to Antonio Reschigna